



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 data 30 MAGGIO 2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitrè il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 19.15 e segg., nella sede provvisoria delle adunanze consiliari di Via Aspromonte, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta di prosecuzione di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. VASTA	Giuseppe	X		9. SANZARO	Efrem	X	
2. VINCI	Alessandro		X	10. IPPOLITO	Salvatore		X
3. PERICONE	Diletta		X	11. CULICI	Maria	X	
4. MARCHESE	Davide	X		12. VALENTI	Corinne		X
5. TOCCO	Filadelfo	X		13. VASILE	Carlo	X	
6. CAMPISI	Luigi	X		14. BOSCO SANTOCONO	Silvana	X	
7. GRECO	Cirino	X		15. DI GRANDE	Gianmarco		X
8. CUNSOLO	Maria	X		16. MAGNANO	Agata	X	
TOTALE						11	5

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Stefania Finocchiaro.**

Presiede la seduta la Presidente **Bosco Santocono Silvana.**

Scrutatori: Sanzaro Efrem – Greco Cirino – Marchese Davide .

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno che risulta essere **"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023"**.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera e subito dopo il Presidente cede la parola **all'assessore Pupillo** che così interviene:

<<Questo che vi stiamo proponendo, questa sera, è un atto confirmatorio perché in realtà non facciamo altro che confermare le aliquote IMU che sono state prefissate con delibera del Consiglio Comunale n.10 del 13/02/2015 e che poi sono state confermate di anno in anno. Sono le stesse aliquote che abbiamo rivisto e che tutti i Consigli Comunali hanno approvato dal 2015 in poi. Le riassumo brevemente, così anche si ha il quadro chiaro: chiaramente c'è l'esenzione per l'abitazione principale e per le pertinenze. Le pertinenze per le abitazioni principali sono tutte quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 e C7. Restano esentati oltre alle abitazioni principali: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che vengono adibite ad abitazione principale, la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di provvedimento di separazione legale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i fabbricati costruiti dall'impresa e destinati alla vendita fino a quando non siano venduti o locati e gli immobili occupati abusivamente fra i quali il proprietario ha presentato regolare denuncia all' Autorità Giudiziaria, invece, sono fissate al 6 per mille le abitazioni principali accatastate come A/1 – A/8 e A/9 e le relative pertinenze. Sono assimilati al 10,6 per mille i terreni agricoli, sono esentati i terreni agricoli condotti da imprenditori agricoli a titolo professionale e coltivatore diretto, al 10,6 per mille le aree edificabili, al 10,6 per mille tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali cosiddette seconde case e al 10,6 per mille i fabbricati di categoria catastale classificati come D. Questo per quanto riguarda l'atto, ne approfitto per dare una informazione, che immagino faccia particolarmente piacere al Consigliere Campisi, che più volte in Commissione ha sollevato il problema, l'Amministrazione sta procedendo ad attivarsi, e lo farà a breve in uno dei prossimi Consigli Comunali, per provvedere alla restituzione della TASI 2020 perché nel 2020 sono state fissate come aliquote l'11,4 e in realtà non potevano essere fissate all'11,4 perché la legge stabiliva che per poter essere fissata la TASI nel 2020 e quindi a maggiorazione TASI occorreva che il Consiglio Comunale avesse preventivamente deliberato la conferma della TASI negli anni dal 2016 al 2019, cosa che non era avvenuta, quindi, sostanzialmente nel 2020 il Comune di Lentini non poteva applicare la TASI. Penso che sia un atto di giustizia nei confronti di quei cittadini che hanno corrisposto questo versamento in più e quindi nei tempi concedeteci che sarà possibile fare provvederemo a fare gli atti finalizzati alla restituzione della TASI a tutti coloro che l'hanno pagata per l'anno 2020>>.

Consigliere Campisi Luigi: ringrazio l'Assessore Pupillo perché ha parlato della restituzione, rimborso, per quanto riguarda una delibera che in effetti era quantomeno illegittima perché non poteva essere applicato l'11,4 essendo stati non confermati ininterrottamente dal 2016 al 2020.

Assessore Pupillo: direi cautamente inapplicabili.

Consigliere Campisi Luigi: lo ringrazio e lo dico ai cittadini anche di attivarsi con le dovute domande. Noi, tecnicamente, siamo fuori dal dissesto. Mi sarebbe piaciuto dato che le aliquote, comunque, sono al massimo, 10,6 – 10,6 – 10,6 sono quelle fissate dalla legge, ecco, mi sarebbe piaciuto un piccolo atto di coraggio da parte dell'Amministrazione, dato che comunque sta provvedendo anche al recupero dei crediti per gli anni trascorsi, di magari venire incontro alla popolazione, ecco un'apertura magari che sò i terreni agricoli, l'agricoltura non vada tanto bene, abbassare di un punto una partita di aliquota magari al 2 per mille. Posso capire le esigenze dell'Amministrazione ma non sono d'accordo con questo.

Assessore Pupillo: Consigliere Campisi, è vero che dal punto di vista economico-finanziario siamo fuori dal dissesto però Le ricordo sempre che ad oggi ancora l'O.S.L. è insediato ma ha completato il suo lavoro e non ha né rendicontato né trasferito le somme accantonate nel Bilancio comunale, quindi, in realtà giuridicamente ancora non saremmo neppure fuori dal dissesto però sa bene che abbiamo promosso un'azione di risanamento finanziario anche perché abbiamo approvato in Consiglio Comunale un piano di rientro di disavanzo particolarmente impegnativo e

quindi oggi diciamo capisco la richiesta però è chiaro che un passo di questo genere non lo potremmo fare, diremmo una cosa che non si può completamente attuare perché ancora questo lavoro di rimettere in piedi il Comune dal punto di vista finanziario è un lavoro che non è terminato e abbiamo fatto tutti insieme, in questi mesi, colgo ancora l'occasione per ringraziare tutte quelle forze politiche e tutti quei Consiglieri Comunali in questi mesi su questo percorso di risanamento finanziario hanno dato un contributo costruttivo e prepositivo, votando tutti gli atti e provvedimenti e dimostrando un grande senso di responsabilità nei confronti della città quindi oggi dobbiamo dire le cose come stanno e dal momento in cui avremo ridato una struttura a questo Comune di autonomia finanziaria e contabile probabilmente ci potremo anche permettere di dare segnali di questo genere ma oggi una richiesta di questo genere è una richiesta che come dire, mi permetta, risponde a più esigenza di logica politica che esigenze effettive dal punto di vista economico-finanziario.

Consigliere Campisi Luigi: mi volevo riferire, quando dice: alle forze che responsabilmente hanno votato da parte dell'opposizione, io non ho votato perché non ho votato, si sanno queste cose, lo ricordiamo, ma non direi responsabilmente perché comunque l'atto è un atto di maggioranza e sarebbe passato comunque quindi non c'è stato un apporto determinante, io in coerenza con quello in cui credo ho ritenuto di non approvare i provvedimenti.

Consigliere Marchese Davide: ho ascoltato l'intervento del Consigliere Campisi, Lei che tiene sempre a sottolineare, e la capisco benissimo, ché stando sempre in opposizione, capisco che questo è un grande vantaggio, il vantaggio della non responsabilità e questo vantaggio, credetemi, oggi che sono in opposizione, paradossalmente, avrei potuto fare come ha fatto Lei e non l'ho fatto perché se si è responsabili nei confronti della città lo si è se si è maggioranza e anche a maggior ragione se si è in opposizione. Riguardo alla TASI, Consigliere Campisi, mi duole ricordarle che Lei, non Lei, ma la sua parte politica era rappresentata in Consiglio Comunale e quindi se era illegittima e illecita, e lo è nel 2023, lo era anche nel 2020 però nessuno, a mia memoria, si alzò a dire guardate, uso lo stesso termine che ha utilizzato il Consigliere Campisi, mi duole ricordarle che il ruolo del Consigliere al di là della posizione in cui si trova comporta delle responsabilità poi c'è chi ha il coraggio di prenderselo e chi invece continua necessariamente a esercitare il ruolo che gli è stato affidato, che è quello dell'oppositore come me, con una piccola differenza, le responsabilità vanno prese non vanno rinnegate.

Entra il Consigliere Di Grande Gianmarco – Presenti n.12 – Assenti n.4 (Vinci – Pericone – Ippolito – Valenti).

Consigliere Campisi Luigi: Consigliere Marchese, innanzitutto posso dire che io rispondo per me, non ero in Consiglio, Lei ha detto bene, che chi era seduto e veniva dalla mia stessa parte politica, sa a volte è anche questione di mestiere. Dice che le responsabilità vanno prese. Ricordo che le responsabilità, si vanno prese, ma vanno individuati anche i responsabili. Consigliere Marchese, ha approvato un Bilancio nel 2021 con un disavanzo di 18 milioni di euro e questi 18 milioni di euro, mi dispiace ricordarlo, li ha prodotti la maggioranza di cui Lei faceva parte, di cui era vicepresidente, 17,8 milioni di euro. C'era l'Assessore Pupillo, debiti per spese legali e interessi per contenziosi con i dipendenti quindi se vogliamo parlare di responsabilità lo dobbiamo dire tutto. Mi prendo le mie responsabilità.

Non avendo alcun Consigliere chiesto di parlare, viene sottoposta al voto del Consiglio Comunale la proposta di delibera relativa all'imposta municipale propria (IMU) – Determinazione aliquote per l'anno 2023.

La votazione, espressa per alzata e seduta e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 4 (Vinci , Pericone, Ippolito, Valenti).

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n.1 (Campisi Luigi)

“il consiglio approva”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della superiore votazione,

VISTA l'allegata proposta di delibera n.4 del 15/05/2023 del Coord.7° settore,

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare n. 21 del 25/05/2023,

DELIBERA

- **DI DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:
 1. Aliquota immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 all'1,06 per cento, comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 2. Aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo 0,6 per cento, comma 748 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 3. Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, allo 0,1 per cento, comma 750 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 4. a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**, comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 5. aliquota per i terreni agricoli allo 1,06 per cento, comma 752 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;
 6. aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D all'1,06 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, comma 753 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
- **DI PRENDERE ATTO** del comma 744 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
- **DI DARE ATTO** che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2023.
- **DI DISPORRE** la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Entra la Consigliera Valenti Corinne – Presenti n.13 – Assenti n.3 (Vinci – Pericone – Ippolito).



Comune di Lentini
Libero Consorzio di Siracusa

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n. 4 del 15 maggio 2023 - Registro 7° Settore

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

Proponente: **IL SINDACO e/o L'ASSESSORE**

.....

Proponente/Redigente: **IL FUNZIONARIO**

dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello
C = IT

Il Coordinatore del 7° Settore

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della [Legge 160/2019](#), che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#) in ordine all'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#):

- comma 748 che fissa l'aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo;
- comma 750 che fissa l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- comma 752 che fissa l'aliquota per i terreni agricoli allo 0,76 per cento;
- comma 753 che fissa l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D con riserva 0,76% allo stato;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che;

1) in base all'articolo 1, comma 758, della [Legge 160/2019](#) sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato [decreto legislativo n. 99 del 2004](#), indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della [legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

2) in base all'art. 1, comma 81, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) sono esenti dall'IMU gli immobili occupati abusivamente per i quali il proprietario abbia presentato regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui all'art. 614, comma secondo, Codice Penale (*Violazione di domicilio*) e all'art. 633 Codice Penale (*Invasioni terreni o edifici*) o iniziata azione penale per i medesimi reati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della [Legge 160/2019](#), l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del [decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della [Legge 160/2019](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);

VISTO l'articolo 1, comma 760, della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla [Legge 431/1998](#), l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della [Legge 178/2020](#), ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), è applicata nella misura del 50%;

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 10 del 13 febbraio 2015;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30 settembre 2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

- I. DETERMINARE** le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:
- 1) aliquota immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 all'**1,06 per cento**, comma 754 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 2) aliquota delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, allo **0,6 per cento**, comma 748 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 3) aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del [decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo **0,1 per cento**, comma 750 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 4) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **sono esenti dall'IMU**, comma 751 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 5) aliquota per i terreni agricoli allo **1,06 per cento** comma 752 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
 - 6) aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D all'**1,06 per cento**, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato comma 753 dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#);
- II. PRENDERE ATTO** del comma 744, dell'articolo 1 della Legge [160/2019](#), che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- III. DARE ATTO** che la presente delibera ha effetto dal 1° gennaio 2023;
- IV. DISPORRE** la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



COMUNE DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Con verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, ai fini delle entrate proprie IMU, sono state confermate nella misura massima consentita dalle norme vigenti, le seguenti aliquote:

	TIPO DI IMMOBILE	Tributo IMU	Codice tributo
1	Abitazione principale e pertinenze della stessa C7/C2/C6, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali	ESENTE	3912
2	Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	ESENTE	3912
3	Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	ESENTE	3912
4	Unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e dalla residenza anagrafica;	ESENTE	3912
5	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTE	3918
6	Immobili occupati abusivamente per i quali il proprietario abbia presentato regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria	ESENTE	3912
7	Abitazione principale e pertinenze della stessa C2/C6/C7, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;	6 ‰	3912
8	Terreni agricoli	10,6 ‰	3914
9	Aree edificabili	10,6 ‰	3918
10	Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e pertinenze delle stesse (cd altri immobili o "seconde case")	10,6 ‰	3918
11	Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola;	ESENTE	3913
12	Fabbricati di categoria catastale D - (ALIQUOTA DEL 7.6 PER MILLE GETTITO DI COMPETENZA STATALE)	10,6 ‰	3930/3930

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, si rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Coordinatore del 7° Settore
dott. Salvatore R. Agnello

Firmato digitalmente da
Rocco Salvatore Agnello
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
Angela Licciardello
C = IT
Data e ora della firma: 16/05/2023
19:02:49

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO
[Signature]

IL PRESIDENTE DEL C.C.
[Signature]



IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. in data **9 GIU 2023**

e che avverso il presente atto, nel periodo dal **9 GIU 2023** al **24 GIU 2023** non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal **9 GIU 2023** al **24 GIU 2023** a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,